

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 agosto 1972 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli

(72/306/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 20/08/1972 pag. 0001 - 0023

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai
sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, le emissioni di inquinanti prodotti
dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne
risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a
titolo complementare ovvero in sostituzione dei loro attuali regolamenti, segnatamente al
fine di permettere, per ogni tipo di veicolo, l'applicazione della procedura di omologazione
CEE, che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi (1);
considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, è opportuno fare
riferimento a quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel
regolamento n. 24 (" Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli dotati di
motori diesel, per quanto concerne le emissioni di inquinanti ") che è allegato all'accordo
del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al
reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei
veicoli a motore (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per veicolo s'intende ogni veicolo a motore diesel
destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e
una velocità massima per costruzione superiore a 25 km / h, ad eccezione dei veicoli che
si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata
nazionale di un veicolo per motivi concernenti gli inquinanti prodotti dal motore diesel
destinato alla propulsione di detto veicolo, se questo è conforme alle prescrizioni degli
allegati I, II, III, IV e VI.

Articolo 3

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per

essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a informare tempestivamente la Commissione, al fine di permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto ulteriore relativo alle disposizioni essenziali d'ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale